

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **168/2002** (ECLI:IT:COST:2002:168)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **VARI** - Redattore: **BILE**

Camera di Consiglio del **27/02/2002**; Decisione del **24/04/2002**

Deposito del **07/05/2002**; Pubblicazione in G. U. **15/05/2002**

Norme impugnate:

Massime: **26983**

Atti decisi:

N. 168

ORDINANZA 24 APRILE-7 MAGGIO 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 19 del 15 maggio 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 2001 dal Tribunale di Messina nel procedimento fallimentare promosso da Italcarni s.r.l. contro Domenica Carnabuci ed altri, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza in data 2 aprile 2001, il giudice delegato del Tribunale di Messina ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile, con riguardo alla garanzia dell'imparzialità del giudice;

che l'ordinanza è stata resa nel corso di una procedura fallimentare a carico di una società a responsabilità limitata, nella quale il rimettente aveva - ai sensi dell'art. 146 del regio decreto n. 267 del 1942 - autorizzato la proposizione da parte del curatore dell'azione di responsabilità ex articoli 2393 e 2394 del codice civile contro amministratori ed ex amministratori della società fallita, nonché disposto, inaudita altera parte, un sequestro conservativo nei riguardi di alcuni di essi;

che il rimettente richiama il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, secondo cui la competenza funzionale del giudice delegato a disporre le misure cautelari ai sensi del citato art. 146 non è venuta meno a seguito dell'introduzione della disciplina del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss. cod. proc. civ.), e - in questo quadro - il giudice delegato, adottati inaudita altera parte i provvedimenti cautelari citati, deve, ai sensi dell'art. 669-sexies del codice di procedura civile, fissare per la loro conferma, modifica o revoca un'udienza di comparizione avanti a sé, e in essa provvedere con ordinanza, reclamabile al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile;

che il rimettente si sofferma poi ad illustrare i riflessi del principio di terzietà, ora espressamente prevista dall'art. 111 della Costituzione, in materia fallimentare, con particolare riferimento al ruolo del giudice delegato;

che - per quanto riguarda il potere cautelare - il rimettente ritiene la disciplina impugnata non conforme a Costituzione, in quanto il giudice delegato che abbia autorizzato con decreto il curatore all'azione di responsabilità "sarebbe vincolato dalla forza della prevenzione di tale valutazione nel successivo provvedimento cautelare";

che, sulla base di tali rilievi, il rimettente ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento alla regola dell'imparzialità di cui all'art. 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della legge fallimentare (nella parte in cui prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, nei cui confronti sia stata autorizzata dal giudice delegato l'azione di responsabilità, possano essere disposte da questo stesso giudice anziché secondo le norme ordinarie), e dell'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nella parte in cui non prevede una corrispondente fattispecie di incompatibilità fra giudice delegato e giudice della cautela);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria nella quale ha sostenuto l'infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente ha prospettato congiuntamente due questioni di legittimità costituzionale, delle quali l'una concerne l'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede la competenza del giudice delegato (che autorizzi l'azione di responsabilità a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile nei confronti di amministratori ed ex amministratori della società fallita) ad adottare le opportune misure cautelari, in luogo della normale competenza ante causam del giudice competente sul merito dell'azione, e l'altra concerne invece l'art. 51, numero 4, del codice di

procedura civile, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice delegato (che abbia dato quella autorizzazione) ad adottare le misure cautelari;

che il rimettente ritiene violato l'art. 111 della Costituzione, con riguardo al principio di imparzialità del giudice, in quanto le due norme denunciate non assicurerebbero la sua osservanza e in particolare non garantirebbero l'esclusione della "forza della prevenzione" a carico del giudice delegato;

che, secondo il rimettente, la prevenzione del giudice delegato in tema di adozione delle ricordate misure cautelari discenderebbe dall'assunzione del provvedimento di autorizzazione del curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità;

che la questione è manifestamente infondata;

che di recente questa Corte (cfr. ordinanza n. 176 del 2001) - con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, evocati in quanto, prima della novellazione dell'art. 111 della Costituzione, assicuravano il giusto processo, particolarmente sotto il profilo dell'imparzialità del giudice - ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice delegato, che abbia autorizzato l'azione di responsabilità ed accolto l'istanza di misure cautelari, a partecipare al successivo giudizio di merito su tale azione, in particolare sottolineando che l'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità non è un provvedimento giurisdizionale di contenuto decisorio in ordine alla lite da promuoversi dal curatore e non comporta quindi alcuna valutazione sul suo oggetto, ma costituisce soltanto esplicitazione da parte del giudice delegato delle sue funzioni di gestione, controllo e direzione della procedura fallimentare, quale forma di esecuzione concorsuale (cfr. sentenza n. 351 del 1997);

che questa Corte ha anche rilevato (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 75 del 2002) che il riconoscimento espresso del principio di imparzialità nell'art. 111, secondo comma, della Costituzione nulla aggiunge alla consistenza che il principio già aveva, né comporta ricadute sul modo di intendere quel particolare aspetto dell'imparzialità correlato all'esigenza che il giudice non subisca la "forza della prevenzione" derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa res iudicanda;

che - nella medesima prospettiva per cui si ritiene che, autorizzando l'azione di responsabilità, il giudice delegato non esprime alcuna valutazione sull'oggetto di essa (cfr. la citata ordinanza n. 176 del 2001) - ad analoga conclusione deve pervenirsi relativamente all'azione, strumentalmente collegata a quella di merito, avente ad oggetto le misure cautelari, con riferimento sia al momento dell'adozione inaudita altera parte, sia a quello della loro conferma, modifica o revoca in contraddittorio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento all'art.

111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.